

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1100 DELLA COMMISSIONE**del 5 giugno 2023,****che introduce misure preventive relative a determinati prodotti originari dell'Ucraina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022, al fine di sostenere l'economia ucraina, l'Unione europea ha introdotto con il regolamento (UE) 2022/870 misure di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽²⁾.
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/903 della Commissione l'Unione ha introdotto misure preventive relative a determinati prodotti originari dell'Ucraina ⁽³⁾. Tali misure erano necessarie per far fronte a circostanze eccezionali in grado di ripercuotersi sulla vitalità economica dei produttori locali in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.
- (3) Sia il regolamento (UE) 2022/870 che il regolamento di esecuzione (UE) 2023/903 sono scaduti il 5 giugno 2023.
- (4) Al fine di continuare a sostenere l'economia ucraina, l'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) 2023/1077 relativo alle misure di liberalizzazione degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ⁽⁴⁾ ("l'accordo di associazione").
- (5) Tenuto conto della scadenza del regolamento di esecuzione (UE) 2023/903, la Commissione ha valutato se le circostanze eccezionali di cui al considerando 2 di detto regolamento siano ancora presenti e impongano l'adozione di nuove misure preventive mirate in conformità all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2023/1077.
- (6) Dalla valutazione è emerso che permangono importanti strozzature logistiche. In particolare, le infrastrutture in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia restano insufficienti per gestire l'incremento del traffico, in particolare alle frontiere tra l'Ucraina e detti Stati membri. Esiste ancora la necessità urgente di attrezzature e le capacità di stoccaggio scarseggiano, con alti costi logistici conseguenti, mentre sussiste anche un rischio elevato che gli impianti di stoccaggio negli Stati membri coinvolti si rivelino insufficienti.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alle misure di liberalizzazione temporanea degli scambi che integra le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 144 del 5.6.2023, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 114 I del 2.5.2023, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

